

ARPA - FVG

Prot . 0035750 / P / GEN/ AUT

Data : 15/11/2021 14:58:10

Classifica : PRA-AUT

GEN/INT 0013882

S.O.S. Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali

Responsabile del procedimento:

ing. Massimo Telesca

Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova

Tel. 0432/1918087

Email massimo.telesca@arpa.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria:

dott.ssa Francesca Delli Quadri

Tel. 0432/1918199

Email francesca.delliquadri@arpa.fvg.itDirezione centrale difesa
dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile

Servizio Valutazioni Ambientali

Pec: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: SCR 1834 - Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato "Santo Stefano", con potenza nominale pari a 59,1 MWp e potenza in immissione pari a 50 MW, nei Comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine.

Proponente: Volta Green Energy S.r.l.

(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 43/90 e s.m.i.)

integrazioni

(Rif.: nota della Ditta del 12.10.2021, al prot. ARPA n. 32161 del 15.10.2021).

In riferimento all'oggetto, dalla lettura del materiale integrativo ed in particolare la Nota di Trasmissione e i documenti denominati "Relazione integrativa allo SPA"; "Relazione Tecnica Integrativa", consultabili alla pagina internet pratiche VIA online della Regione FVG, si prende atto delle risposte fornite dal Proponente alle richieste della scrivente Agenzia in merito a:

- Analisi del cumulo con altri progetti, con specifica attenzione alla tematica del consumo di suolo. In merito a ciò, il proponente ha effettuato una ricognizione delle iniziative proposte e avviate per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. nei Comuni di Pavia di Udine, Santa Maria la Longa e Trivignano Udinese ed ha calcolato l'incidenza della superficie catastale dell'impianto rispetto alle superfici territoriali comunali e sul totale della superficie provinciale destinata a seminativo. Viste le considerazioni effettuate dal proponente all'interno della documentazione integrativa e stante la peculiare situazione dovuta alla presentazione concomitante di due diverse proposte progettuali nel medesimo ambito territoriale, si configura un potenziale cumulo di effetti/impatti a livello prevalentemente paesaggistico nei comuni di Pavia di Udine e di Santa Maria la Longa; pertanto si rimandano ai comuni interessati ed al Servizio Pianificazione Paesaggistica, Territoriale e Strategica le opportune e conclusive valutazioni.
- Per quanto concerne l'impatto cumulativo delle attività di cantiere, nello specifico per quanto concerne il traffico generato dai mezzi, si prende atto di quanto indicato dal proponente all'interno della documentazione integrativa ovvero che "l'incremento totale del traffico se considerato su un unico tratto stradale risulterebbe pari a 2,65 mezzi/giorno. Tale ipotesi risulta

cautelativa poiché in relazione al posizionamento delle varie iniziative nonché dei vari cluster interni ai vari impianti, la viabilità interessata a livello locale non sarà la medesima riducendo pertanto il valore dell'incremento del numero di mezzi/giorno".

- In merito all'osservazione di questa Agenzia che richiedeva prevedere una doppia fascia arborea arbustiva con specie autoctone da reperire preferibilmente presso vivai locali laddove questa non fosse stata indicata, si prende atto di quanto indicato dal proponente all'interno della documentazione integrativa ovvero che "il sesto di impianto come da sezione tipo e tavola allegata prevede due filari con specie arboree ad arbustive, il primo interno arbustivo in prossimità della recinzione a circa 1,0m dal lato esterno e l'altro arboreo distanziato di 3 metri dal primo elemento".
- Per quanto concerne le terre e rocce da scavo risultanti dalle operazioni di escavazione, si chiarisce che non essendo l'opera al momento soggetta alla procedura di AIA né VIA, non è prevista dalla norma in questa fase la presentazione di un Piano di Utilizzo (art. 9 D.P.R. 120/2017) né di Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 24 D.P.R. 120/2017). Si comunica pertanto che eventuale documentazione allegata alla presente istanza e inerente gli artt. 9, 21 e/o 24 del D.P.R. 120/2017 non è oggetto di valutazione da parte della scrivente Agenzia nell'ambito del presente procedimento.

Si rammenta che il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla normativa dei rifiuti è consentito, previa verifica dei requisiti ambientali, ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017. Nel caso in cui l'intervento sia assoggettato a VIA si renderà necessaria, ai sensi del comma 3, la presentazione di un "Progetto preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" debitamente formulato. Si rammenta che nel caso in cui sia previsto il riutilizzo in siti diversi ci si potrà eventualmente avvalere delle procedure dell'art. 21 del DPR 120/2017 o, qualora le opere relative all'intervento dovessero essere soggette ad una procedura di VIA o AIA, sarà necessario riferirsi all'art. 9 del DPR 120/2017 che prevede la predisposizione del Piano di utilizzo secondo quanto previsto all'allegato 5 del DPR 120/2017.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si suggerisce di riferirsi alle Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo contenute nella Delibera del Consiglio SNPA N. 54/19 del 09.05.2019 ed alla Sezione FAQ sul sito istituzionale di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/allegati-terre-rocce/FAQ120.html

Distinti saluti,

Il Responsabile della SOS
Pareri e supporto per valutazioni
e autorizzazioni ambientali
Ing. Massimo Telesca
(documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)